

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1264

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(MARONI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994,
n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni
di violenza in occasione di competizioni agonistiche

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo del decreto-legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente provvedimento d'urgenza trae motivo da recenti gravi episodi di violenza, che hanno suscitato vivo allarme e preoccupazione nell'opinione pubblica.

Il Governo si è pertanto determinato a prevedere particolari misure che, operando soprattutto sul piano della prevenzione, intendono offrire strumenti più adeguati ed efficaci per contrastare il fenomeno della violenza organizzata e le manifestazioni di carattere teppistico che ricorrentemente si registrano, soprattutto in occasione dello svolgimento di incontri di calcio.

L'articolo 1 del decreto modifica con tecnica novellistica l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che ha introdotto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche.

Con il comma 1 del predetto articolo 6, si prevede il divieto di accesso agli stadi ed agli altri luoghi nei quali si tengono manifestazioni sportive per coloro che vi si rechino con taluno degli oggetti (armi, bastoni, mazze ferrate, corpi atti ad offendere, eccetera) indicati nei primi due commi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il comma 2 ricalca sostanzialmente la disposizione già contenuta nel vigente articolo 6 della succitata legge n. 401 del 1989, stabilendo che il questore, nei confronti dei contravventori all'obbligo di cui al comma 1, nonché di coloro che risultino denunciati o condannati per fatti di violenza posti in essere in occasione di manifestazioni sportive, possa disporre il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono tali manifestazioni. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno, ed è comunicato al competente pretore in un termine non inferiore a tre giorni antecedenti allo svolgimento della competizione.

Il contenuto innovativo della disposizione in commento, rispetto alla norma sulla quale si interviene novellisticamente, è rappresentato, pertanto, dal fatto che il divieto di accesso disposto dall'autorità di pubblica sicurezza può operare per un determinato periodo di tempo e fino al massimo di un anno, salvi i casi in cui tanto il pretore che il questore ne dispongano la revoca per sopravvenuti motivi. A tali ipotesi si aggiungono quelle relative all'emanazione di provvedimenti giudiziari (archiviazione, riabilitazione) che facciano venir meno il presupposto della responsabilità penale del soggetto destinatario della misura amministrativa.

Altro profilo innovativo, senz'altro significativo sotto l'aspetto della prevenzione, è costituito dalla ulteriore misura, adottabile dallo stesso questore, di prescrivere che le persone suddette si presentino presso l'ufficio o comando di polizia indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive.

È evidente la finalità cautelare della norma, tesa ad evitare che persone pericolose possano operare indisturbate e reiterare fatti di violenza ogni qualvolta si presenti l'occasione di «confondersi» in folli gruppi di tifosi, approfittando talora della protezione, anche involontaria, che può essere loro fornita proprio dal carattere di «massa» della partecipazione all'evento sportivo.

Il comma 3, infine, oltre a stabilire le sanzioni penali a carico di coloro che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna nei confronti di chi abbia contravvenuto al divieto ordinato dal questore, ovvero abbia trasgredito alle prescrizioni imposte dalla stessa autorità di pubblica sicurezza, possa irrogare la pena accessoria del divieto di accesso per un periodo da due mesi a due anni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994.

**Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza
in occasione di competizioni agonistiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*). - 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI